COMUNE DI BOMPORTO



REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 18.7.2018

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 2.8.2018 al 17.8.2018

Ripubblicato dal 20.8.2018 al 4.9.2018

Entrato in vigore il 5.9.2018

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Sede delle adunanze

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Costituzione del consiglio comunale

- Art. 3 Prima seduta del consiglio
- Art. 4 Convalida degli eletti
- Art. 5 Linee programmatiche di mandato

Capo II - Gruppi consiliari

- Art. 6 Composizione
- Art. 7 Costituzione
- Art. 8 Notizie sulla costituzione
- Art. 9 - Conferenza dei Capigruppo

Capo III - Commissioni consiliari

- Art. 10 Istituzione delle commissioni
- Art. 11 Commissioni consiliari permanenti
- Art. 12 Funzioni delle commissioni
- Art. 13 Convocazione delle commissioni
- Art. 14 Audizione delle commissioni consiliari
- Art. 15 Verbali delle commissioni consiliari
- Art. 16 Commissioni temporanee e speciali
- Art. 17 Commissione consiliare di controllo e garanzia

TITOLO III - I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - Diritti e prerogative dei consiglieri

- Art. 18 Diritto all'esercizio del mandato elettivo
- Art. 19 Diritto all'informazione

- Art. 20 Diritto di iniziativa
- Art. 21 Gettone di presenza e indennità dei consiglieri
- Art. 22 Interrogazioni
- Art. 23 Interpellanze
- Art. 24 Mozioni
- Art. 25 Ordini del giorno

Capo II - Doveri dei consiglieri

- Art. 26 Obbligo di presenza
- Art. 27 Obbligo del segreto
- Art. 28 Obbligo di comunicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale
- Art. 29 Astensione facoltativa e obbligatoria

Capo III - Durata in carica

- Art. 30 Entrata in carica dei consiglieri
- Art. 31 Dimissioni dei consiglieri
- Art. 32 Decadenza dei consiglieri

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Convocazione del Consiglio comunale

- Art. 33 Presidenza del consiglio comunale
- Art. 34 Pubblicità del consiglio
- Art. 35 Diffusione via Internet delle sedute consiliari
- Art. 36 Sedute consiliari con ripresa televisiva
- Art. 37- Avvisi di convocazione
- Art. 38 Modalità e termini per la consegna degli avvisi di convocazione
- Art. 39 Contenuto degli avvisi di convocazione
- Art. 40- Elenco degli argomenti da trattare
- Art. 41 Seduta deserta
- Art. 42 Seconda convocazione

Capo II - Adempimenti preliminari alle sedute

- Art. 43 Iniziativa e deposito dei documenti
- Art. 44 Numero legale per la validità delle sedute
- Art. 45 Numero legale per la validità delle deliberazioni

Capo III - Svolgimento delle sedute

- Art. 46- Apertura della seduta
- Art. 47 Sospensione e aggiornamento della seduta
- Art. 48 Norme generali sulla discussione
- Art. 49 Regole per la discussione delle proposte
- Art. 50 Disciplina degli interventi
- Art. 51 Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 52 Presentazione degli emendamenti
- Art. 53 Discussione degli emendamenti
- Art. 54 Richiesta di votazione per parti separate
- Art. 55 Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria
- Art. 56 Mozione d'ordine
- Art. 57- Chiusura della discussione
- Art. 58 Dichiarazioni di voto

Capo IV - Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni

- Art. 59 Comunicazioni e commemorazioni
- Art. 60 Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno
- Art. 61 Risposta alle interrogazioni
- Art. 62 Svolgimento delle interpellanze
- Art. 63 Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
- Art. 64 Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno

Capo V - Pubblicità delle sedute

- Art. 65 Deroghe alla pubblicità delle sedute consiliari
- Art. 66 Presenze nelle sedute segrete
- Art. 67 Comportamento del pubblico

Capo VI - Operazioni di votazione

- Art. 68 Sistemi di votazione
- Art. 69 Ordine delle votazioni
- Art. 70 Votazione palese
- Art. 71 Votazione segreta
- Art. 72 Voto limitato
- Art. 73 Calcolo della maggioranza

- Art. 74 Computo dei votanti
- Art. 75 Proclamazione dell'esito delle votazioni
- Art. 76- Irregolarità nella votazione
- Art. 77 Parità di voti
- Art. 78 Adunanze aperte

Capo VII - Verbali delle sedute

Art. 79 - Verbale

TITOLO V - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

- Art. 80 Struttura e forma delle deliberazioni consiliari
- Art. 81 Ratifica delle deliberazioni d'urgenza della giunta
- Art. 82 Pubblicazione delle deliberazioni
- Art. 83 Esecutività delle deliberazioni
- Art. 84 Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni

TITOLO VI - PROCEDIMENTI PARTICOLARI

- Art. 85 Mozione di sfiducia
- Art. 86 Surrogazione e supplenza dei consiglieri

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 87 Approvazione del regolamento e successive modifiche
- Art. 88 Pubblicità del regolamento
- Art. 89 Rinvio
- Art. 90 Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto e finalità

- 1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio comunale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38 e seguenti del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dallo Statuto comunale.
- 2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio comunale.

Art. 2

Sede delle adunanze

- 1. Le adunanze del Consiglio si tengono di norma in una sala appositamente predisposta presso la sede comunale.
- 2. Per particolari ragioni o a fronte di eccezionali circostanze, le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale.
- 3. All'esterno della sede del Consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea; le due bandiere sono esposte anche all'interno della sala dell'assemblea consiliare, unitamente al gonfalone del Comune. Il Sindaco dispone l'esposizione in via aggiuntiva, accessoria e temporanea anche di altre bandiere o gonfaloni quando ciò si renda opportuno in particolari circostanze e/o occasioni ufficiali.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I – Costituzione del Consiglio Comunale

Art. 3

Prima seduta del Consiglio

- 1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede il via sostitutiva il Prefetto.
- 2. Il Sindaco presta, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Convalida degli eletti

- 1. Nella prima seduta il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la loro ineleggibilità od incompatibilità, qualora sussista una delle cause previste dalla legge.
- 2. Il Consiglio provvede alla sostituzione dei consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili secondo le norme delle leggi vigenti.
- 3. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti, o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l'esame è rinviato ad una successiva riunione che costituisce aggiornamento della prima.
- 4. Alla prima seduta i consiglieri proclamati possono intervenire, anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo, e possono partecipare alla deliberazione consiliare anche se si tratta della loro convalida.
- 5. Nella stessa seduta, il Consiglio prende atto delle rinunzie eventualmente presentate dai candidati proclamati eletti e provvede immediatamente alla convalida dei subentranti; questi, se presenti in aula, vengono subito ammessi a partecipare ai lavori consiliari.
- 6. La deliberazione di convalida degli eletti è dichiarata immediatamente eseguibile.
- 7. Successivamente il Consiglio Comunale prende atto dei componenti la Giunta Comunale.

Art. 5

Linee programmatiche di mandato

- 1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
- 2. Ciascun Consigliere Comunale ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
- 3. Con cadenza annuale e di norma entro il 30 giugno, il Consiglio provvede, anche sulla base della relazione annuale della Giunta Comunale, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. In tale sede il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, può integrare le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale, presentando al Consiglio Comunale gli adeguamenti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste al 2° comma.
- 4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'Organo Consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Capo II - Gruppi consiliari

Art. 6

Composizione

1. I Gruppi Consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.

- 2. I Consiglieri che non intendono far parte dei Gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire, alla segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta, dichiarazione di appartenenza ad un diverso Gruppo.
- 3. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica, debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro i cinque giorni successivi alla data della deliberazione di surroga.
- 4. I Consiglieri che intendono aderire ad un diverso Gruppo, debbono darne immediata comunicazione alla segreteria del Comune.

Costituzione

- 1. Ogni Gruppo Consiliare si ha per regolarmente costituito dalla data in cui sia pervenuta, alla segreteria del Comune, comunicazione in ordine alla sua composizione. A tal scopo, nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, procede alla elezione del Capogruppo.
- 2. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.

Art. 8

Notizie sulla costituzione

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari e di ogni successiva variazione

Art. 9

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo costituiti ai sensi dell'art. 7 , è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile o necessario, anche su determinazione della Giunta Comunale o a richiesta di uno o più Capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio Comunale, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

Capo III – Commissioni Consiliari

Art. 10

Istituzione delle Commissioni

- 1. Il Consiglio Comunale si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni d'indirizzo e controllo, delle Commissioni Consiliari, così come previsto dallo Statuto; a tal fine il Consiglio provvede alla costituzione delle seguenti Commissioni:
 - a) Commissioni consultive permanenti, competenti ad esprimere pareri sugli affari concernenti i diversi settori dell'attività dell'ente, ciascuna per le materie ad essa demandate;
 - b) Commissioni temporanee o speciali, competenti limitatamente ad un esame specifico o approfondito su argomenti che comunque interessino il Comune;
 - c) Commissione di controllo e garanzia.

Commissioni consiliari permanenti

- 1. Il Consiglio comunale, entro due mesi dall'insediamento, determina il numero delle commissioni, le materie di loro competenza, il numero dei componenti, (non superiore a cinque 5). Le Commissioni sono costituite con criterio proporzionale, tenendo conto del numero e della consistenza dei Gruppi Consiliari, garantendo comunque la rappresentanza delle minoranze. Entro i successivi due mesi provvede alla nomina delle Commissioni.
- 2. Le Commissioni restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e sono composte da Consiglieri Comunali scelti, secondo accordi tra i Capigruppo Consiliari, tenendo conto della entità di ciascun Gruppo; in caso di mancato accordo il Consiglio procede alla elezione dei componenti ai sensi dell'art. 73 del regolamento.
- 3. I Consiglieri, componenti effettivi delle Commissioni, possono invitare anche altri Consiglieri a presenziare alle sedute delle Commissioni con diritto di parola e non di voto. Il Sindaco e gli Assessori hanno facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto. Qualora un Consigliere, componente effettivo di Commissione sia impossibilitato a presenziare, può delegare per iscritto altro consigliere a partecipare alla seduta: in tal caso il Consigliere che interviene alla seduta, in surroga del Consigliere assente concorre a determinare il quorum per la validità della seduta, non potendo però partecipare alla eventuale votazione.
- 4. Ogni Commissione elegge, al proprio interno, un Presidente ed un Vice Presidente: a tal fine la prima seduta di ciascuna Commissione è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla nomina.
- 5. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti, senza che sia loro posto il segreto d'ufficio, e possono chiedere al Sindaco di avvalersi della collaborazione di esperti; le Commissioni possono procedere ad udienze conoscitive, secondo le modalità di cui al successivo art. 14.
- 6. Per la validità delle sedute delle Commissioni permanenti è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza (metà più uno) dei componenti delle Commissioni medesime ed in seconda convocazione, da tenersi un'ora dopo la prima convocazione, della metà dei componenti.
- 7. I pareri sono espressi a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Funzioni delle commissioni

- 1. Le Commissioni Consiliari permanenti, in quanto articolazioni del Consiglio Comunale, possono svolgere funzione consultiva, preparatoria e redigente nei riguardi di atti e provvedimenti da sottoporre all'esame del Consiglio.
- 2. Ciascuna Commissione ha il compito di esaminare, nelle materie di propria competenza, le proposte di deliberazione ed ogni altro argomento nei cui confronti il Sindaco o la Giunta ritengano di dover acquisire il parere della Commissione prima della trattazione da parte del Consiglio Comunale.
- 3. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di venti giorni dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve; trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento viene adottato dal Consiglio, facendo constatare la non avvenuta acquisizione del parere della Commissione.

- 4. Le Commissioni, nelle materie di propria competenza, possono altresì assumere l'iniziativa di presentare al Consiglio Comunale proposte di deliberazione, mozioni ed ordini del giorno.
- 5. Il Consiglio Comunale può inoltre affidare ad una Commissione il compito di svolgere funzioni redigenti su argomenti di competenza della medesima; in tal caso la Giunta provvede a mettere a disposizione le necessarie competenze tecnico amministrative di supporto.

Convocazione delle commissioni

- 1. Le Commissioni Consiliari permanenti si riuniscono su iniziativa del proprio Presidente, o del proprio Vice Presidente in caso di assenza o impedimenti del primo, di norma una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta vi siano rilevanti argomenti di competenza del Consiglio Comunale che le riguardino.
- 2. Spetta al Presidente della Commissione, anche su proposta dei singoli Consiglieri, stabilire l'elenco degli argomenti da trattare, nonché provvedere affinché si proceda alle convocazioni dei componenti della Commissione. La convocazione, di norma trasmessa a mezzo della posta elettronica, deve essere effettuata almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza, nei quali è sufficiente la convocazione anche telefonica 24 ore prima; nell'invito è indicato se la riunione è estesa a soggetti diversi per l'audizione.
- 3. Esso va pure inviato, per conoscenza, al Sindaco, agli Assessori, a tutti i Consiglieri Comunali e, se del caso, ai soggetti che si intendono invitare in audizione su specifici problemi.

Art. 14

Audizione delle commissioni consiliari

- 1. Le Commissioni, su proposta della maggioranza dei componenti e comunque d'intesa con il Sindaco, hanno facoltà di chiedere l'intervento, alle proprie riunioni e per problematiche specifiche, dei competenti funzionari degli uffici dell'amministrazione, nonché di amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune.
- 2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 le Commissioni possono inoltre consultare le rappresentanze della società civile e rappresentanti di enti e associazioni il cui contributo sia ritenuto utile.

Art. 15

Verbali delle commissioni consiliari

- 1. Per ogni seduta delle Commissioni deve essere redatto il verbale, riportante i presenti, l'esito delle decisioni e la sintesi degli interventi effettuati dai Consiglieri.
- 2. Le funzioni verbalizzanti vengono svolte da un componente la Commissione Consiliare, indicato dal Presidente.
- 3. Il verbale va sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.

Art. 16

Commissioni temporanee o speciali

1. Allo scopo di effettuare un esame specifico e approfondito su questioni particolari che comunque interessano il Comune, il Consiglio Comunale può istituire Commissioni

temporanee o speciali, garantendo la presenza della minoranza consiliare e seguendo le modalità di cui al comma 2 del precedente art. 11.

- 2. Nella relativa deliberazione di costituzione deve essere previsto:
 - a) il numero dei componenti;
 - b) lo specifico problema il cui esame è demandato alla commissione;
 - c) il tempo a disposizione della commissione per tale trattazione;
 - d) lo scioglimento automatico della commissione dopo l'avvenuta presentazione della relazione conclusiva.
- 3. Per quanto riguarda la nomina del Presidente e del Vice-presidente, valgono le norme stabilite per le Commissioni permanenti, così come per le convocazioni e il funzionamento.
- 4. Le sedute delle Commissioni temporanee o speciali non sono pubbliche.

Art. 17

Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia

- 1. La Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia esplica le proprie funzioni in ordine all'attività amministrativa svolta dagli organi di governo, controllando e vigilando che la stessa sia conforme ai criteri di trasparenza, di efficienza, di efficacia e correttezza amministrativa nell'attuazione dei programmi.
- 2. All'attività svolta dalla commissione è attribuita funzione e valore di controllo strategico e si sostanzia in una valutazione di adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani e dei programmi, determinati dall'indirizzo politico.
- 3. Circa la composizione e il funzionamento della Commissione si fa rinvio a quanto disciplinato in tema di Commissioni permanenti dagli articoli del presente regolamento, dando atto che la presidenza della Commissione è, comunque, riservata ad un Consigliere individuato all'unanimità dai Consiglieri di minoranza in sede di conferenza dei Capigruppo. In caso di mancata unanime individuazione da parte della conferenza dei Capigruppo, il Consiglio comunale procede, mediante votazione a scrutinio segreto, all'individuazione del Presidente fra i componenti della minoranza.

TITOLO III

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - Diritti e prerogative dei consiglieri

Art. 18

Diritto all'esercizio del mandato elettivo

- 1. I Consiglieri Comunali hanno i diritti e i poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
- 2. Per l'esercizio delle funzioni agli stessi spettanti i consiglieri hanno diritto a permessi, aspettative e indennità nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

3. I Consiglieri, formalmente autorizzati dal Sindaco a recarsi, in ragione del loro mandato, fuori dal territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute; tale norma si applica anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni tra gli enti locali aventi rilevanza nazionale.

Art. 19

Diritto all'informazione

- 1. I Consiglieri Comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli atti del Comune ed a quelli degli enti, consorzi, istituti e aziende dallo stesso dipendenti, oppure partecipati a prevalente capitale pubblico, in conformità alla normativa vigente.
- 2. Gli stessi hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti, consorzi, istituti, aziende dipendenti dal Comune oppure partecipati a prevalente capitale pubblico, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti i provvedimenti amministrativi così come previsto dalla normativa vigente.

Art. 20

Diritto di iniziativa

- 1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio Comunale; essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e la presentazione di emendamenti, in conformità alle disposizioni contenute nel successivo Titolo IV.
- 2. I Consiglieri hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno in conformità alle norme recate nel presente Capo.
- 3. I documenti di cui al comma 2 debbono essere presentati in forma scritta e debbono essere sottoscritti da uno o più Consiglieri; l'esame dei medesimi avviene secondo le disposizioni di cui al Capo IV del successivo Titolo IV.

Art. 21

Gettone di presenza e indennità dei consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio; la misura del gettone è stabilita dalla legge.

Art. 22

Interrogazioni

- 1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco per ottenere informazioni sulla attività dell'Amministrazione, per sapere se un fatto sia vero, se una certa informazione sia pervenuta o sia esatta, se s'intendono comunicare al Consiglio determinati atti o documenti, se si siano presi o si stiano per prendere provvedimenti su questioni determinate.
- 2. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta, ed in tal caso il Sindaco è tenuto a rispondere entro i trenta giorni successivi alla presentazione; negli altri casi si provvede a norma del successivo art. 61.

Art. 23

Interpellanze

- 1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, ovvero per conoscere gli intendimenti del Sindaco stesso o della Giunta o se, come e quando si voglia provvedere in merito a particolari situazioni che interessino, direttamente o indirettamente, il Comune.
- 2. Il Sindaco stabilisce la seduta per il relativo svolgimento.

Mozioni

- 1. La mozione consiste in un documento motivato, indirizzato al Sindaco, volto ad impegnare secondo un certo orientamento l'attività della amministrazione comunale in ordine ad un argomento determinato, oppure in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atti del Sindaco o della Giunta, ovvero a promuovere una deliberazione del consiglio o della giunta su un particolare argomento o ad esprimere un giudizio sull'attività dell'amministrazione.
- 2. Le mozioni sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.

Art. 25

Ordini del giorno

- 1. Il Sindaco, la Giunta, ovvero uno o più Consiglieri, possono presentare un ordine del giorno, consistente in un documento scritto di carattere politico, con il quale il Consiglio esprime il proprio orientamento in ordine ad un problema o argomento determinato.
- 2. Il Sindaco stabilisce la seduta per il relativo svolgimento.

Capo II - Doveri dei consiglieri

Art. 26

Obbligo di presenza

- 1. E' dovere dei consiglieri, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari permanenti , temporanee e speciali, nonché delle altre articolazioni del Consiglio di cui facciano parte, giustificando le eventuali assenze Sindaco, che né fa prendere nota nel verbale.
- 2. La suddetta comunicazione di assenza dovrà pervenire per iscritto al Sindaco, nonché all'Ufficio di segreteria comunale, con congruo anticipo rispetto all'orario di convocazione della seduta.
- 3. Si considera, a titolo esemplificativo, giustificata l'assenza dovuta a ragioni di salute, impegni di natura istituzionale, impedimenti derivanti da obblighi di legge, impedimenti per motivi di lavoro e/o studio;
- 4. Per eventi di forza maggiore la giustificazione di assenza potrà essere trasmessa a posteriori, ma comunque entro il termine di 10 giorni dallo svolgimento della seduta per la quale si è verificata l'assenza.

Art. 27

Obbligo del segreto

1. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti attuativi.

Art 28

Obbligo di comunicazione dei dati richiesti dalla normativa nazionale

- 1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è incaricato della vigilanza e del controllo degli obblighi di pubblicazione concernenti i dati e le informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del 1° comma dell'art. 14 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25.05.2016, n. 97 e dalla delibera ANAC n. 241/2017.
- 2. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di pubblicazione dei titolari di cariche elettive, il Responsabile della trasparenza invita l'amministratore a presentare la dichiarazione o a integrare e correggere la dichiarazione già presentata, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni.
- 3. Nel caso in cui l'amministratore provveda nel termine assegnato a presentare la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Responsabile della trasparenza comunica l'avvenuta regolarizzazione al Responsabile dell'anticorruzione.
- 4. Nel caso in cui l'amministratore non provveda, nel termine assegnato, a presentare la dichiarazione o a integrare la dichiarazione già presentata, il Responsabile della trasparenza comunica l'avvenuta inadempienza al Responsabile dell'anticorruzione. Il Responsabile dell'anticorruzione comunica il provvedimento al Sindaco per i provvedimenti conseguenti.
- 5. A carico dell'amministratore inadempiente è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare da euro 500 (cinquecento) a euro 10.000 (diecimila) secondo quanto previsto dall'art. 47 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016. Le sanzioni amministrative sono irrogate dall'ANAC.
- 6. Copia del presente regolamento viene inviato ai componenti degli organi collegiali (Giunta e Consiglio) al momento del loro insediamento.

Art. 29

Astensione facoltativa e obbligatoria

- 1. I Consiglieri hanno facoltà di astenersi dal dibattito e dalla votazione facendone espressa dichiarazione. Sono considerati astenuti i consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione né dichiarano di astenersi.
- 2. I Consiglieri astenuti di cui al precedente comma 1 concorrono alla formazione del numero legale occorrente per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti.
- 3. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle discussioni e alle votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
- 4. L'obbligo dell'astensione non ricorre nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere, del coniuge o di parenti o affini sino al quarto grado (art.78, comma 2, del TUEL 267/2000).
- 5. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche al Segretario Comunale e a chi lo sostituisce.

Capo III - Durata in carica

Entrata in carica dei consiglieri

1. I Consiglieri Comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione di convalida.

Art. 31

Dimissioni dei consiglieri

- 1. Le dimissioni dei Consiglieri dalla carica sono presentate per iscritto al Sindaco e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine di presentazione; le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
- 2. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo.

Art. 32

Decadenza dei consiglieri

- 1. I Consiglieri decadono dalla carica qualora, senza un giustificato motivo, restino assenti per quattro sedute consecutive del Consiglio.
- 2. Qualora accerti l'esistenza della condizione sopra indicata relativamente ad un Consigliere in carica, il Sindaco gli contesta, con lettera raccomandata, la situazione di decadenza, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni.
- 3. Nel caso che ritenga le giustificazioni prodotte non idonee a far venire meno la decadenza, ovvero qualora non siano state prodotte giustificazioni nel termine assegnato, il Sindaco iscrive all'ordine del Consiglio Comunale la proposta di dichiarare la decadenza del Consigliere interessato.
- 4. Il Consiglio delibera la decadenza con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, provvedendo alla immediata surrogazione del Consigliere dichiarato decaduto.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I – Convocazione del Consiglio comunale

Art 33

Presidenza del Consiglio comunale

- 1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Sindaco.
- 2. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano presente in aula. E' Consigliere anziano colui/colei presente che ha ottenuto la maggior cifra individuale a norma di legge, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

- 3. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Sindaco, che fissa il giorno e l'ora della seduta.
- 4. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio è predisposto dal Sindaco, secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 40.
- 5. L'attività del Consiglio coincide con l'anno solare.

Pubblicità del consiglio

1. Delle sedute del Consiglio Comunale, escluse quelle convocate d'urgenza, viene effettuata pubblicità della data, dell'orario e degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Art. 35

Diffusione via Internet delle sedute consiliari

- 1. E' possibile documentare via internet lo svolgimento delle sedute pubbliche del Consiglio comunale.
- 2. La diffusione dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme in materia di privacy e di trattamento dei dati personali, che si considerano assolte mediante affissione di cartelli di informazione, riportanti le zone soggette a ripresa e le informazioni relative al trattamento dei dati.
- 3. La trasmissione via internet è esclusa nei casi previsti dall'art. 31 del presente Regolamento, ovvero nei casi in cui la discussione verta su giudizi, valutazioni o capacità professionali di persone.
- 4. E' altresì vietata la ripresa e la diffusione via internet di quelle parti delle sedute in cui vengono trattati dati sensibili così come definiti dal D.Lgs.196/2003, intendendo per "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Art. 36

Sedute consiliari con ripresa televisiva

- 1. Durante la trattazione degli argomenti può essere ammessa anche la ripresa televisiva per un tempo limitato o per tutta la durata della seduta.
- 2. Quando la ripresa dei lavori sia effettuata per tutta la durata della seduta i lavori consiliari procederanno regolarmente
- 3. Quando le riprese televisive siano riservate solo ad una parte degli argomenti iscritti all'O.d.G. si adottano le regole organizzative di seguito indicate.
- 4. La Conferenza dei capigruppo definisce il programma delle sedute contemperando l'esigenza di rispettare i più limitati tempi di ripresa televisiva con il diritto di intervento dei Consiglieri appartenenti ai diversi gruppi consiliari. Su tale base organizza lo svolgimento delle singole sedute.
- 5. Il programma dei lavori, predisposto dalla Conferenza dei Capigruppo, può ridurre i tempi di intervento assicurati a ciascun Consigliere Comunale durante la trattazione ordinaria degli argomenti.

6. Quando il tema oggetto di ripresa televisiva interessi un argomento soggetto a votazione, la relativa trattazione deve assicurare continuità tra le fasi di presentazione, discussione e votazione, anche oltre la ripresa TV.

Art. 37

Avvisi di convocazione

- 1. La convocazione dei componenti il Consiglio è disposta mediante avvisi scritti dal Sindaco, cui compete pure la determinazione della data e dell'ordine del giorno.
- 2. La richiesta di convocazione da parte di un quinto dei Consiglieri deve riguardare una materia espressamente attribuita dalla legge o dallo Statuto alla competenza del Consiglio; la relativa convocazione deve essere disposta dal Sindaco entro e non oltre venti giorni dall'arrivo della richiesta, nei termini e con le modalità stabilite dal successivo articolo 38.
- 3. L'avviso di convocazione viene inviato ai singoli Consiglieri e agli Assessori nonché all'Organo di Revisione.
- 4. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio Comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato all'Albo Pretorio dalla data di convocazione a quella stabilita per la seduta.

Art. 38

Modalità e termini per la consegna degli avvisi di convocazione

- 1. L'avviso di convocazione va consegnato al domicilio indicato dal Consigliere e, in sua assenza a persona con lo stesso convivente (o dallo stesso designata), con ogni mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione (raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica, all'indirizzo istituzionale personale del Consigliere e ad altri eventuali indirizzi di posta elettronica che il Consigliere avrà cura di indicare), prediligendo la trasmissione a mezzo P.E.C. ove possibile. Ove per causa di forza maggiore la spedizione a mezzo ufficio postale e telematica non potesse avere luogo, si procederà a recapitare l'avviso di convocazione per mezzo del messo comunale.
- 2. Qualora il Consigliere abbia la residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di Bomporto ed indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi. In questo caso viene comunque data comunicazione, anche telefonica o via fax o via e-mail, al Consigliere che abbia la residenza in altro Comune, senza che ciò assuma rilievo ai fini della formale notifica.
- 3. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai componenti il Consiglio:
 - a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta quando il Consiglio è convocato in via ordinaria.
 - b) almeno tre giorni prima dell'adunanza, quando il Consiglio è convocato in via straordinaria
 - c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, quando il Consiglio è convocato in via d'urgenza.

Per il computo dei termini si applicano le disposizioni di cui all'art. 2963 del codice civile.

Art. 39

Contenuto degli avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere:

- a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione o delle convocazioni nel caso siano programmate più sedute, nonché se trattasi di prima o seconda convocazione;
- b) la specificazione del tipo di seduta, cioè se trattasi di riunione ordinaria o di convocazione urgente;
- c) l'elenco degli oggetti da trattare (ordine del giorno);
- d) la firma del Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, di chi ne fa le veci;
- e) il numero di protocollo e la data dell'avviso;
- f) l'eventuale indicazione dei temi che debbono essere trattati in seduta segreta.

Elenco degli argomenti da trattare

- 1. L'elenco degli argomenti da trattare nel corso delle sedute del Consiglio Comunale (ordine del giorno) è stabilito dal Sindaco.
- 2. L'elenco segue, di norma, un ordine di precedenza per la discussione delle proposte stabilito come segue:
 - a) proposte del Sindaco;
 - b) proposte della Giunta comunale;
 - c) proposte dei Consiglieri, secondo l'ordine cronologico di presentazione al protocollo generale del comune.
- 3. La formulazione dell'ordine del giorno deve essere chiara, concisa e tale, in ogni caso, da consentire l'esatta comprensione degli argomenti che debbono essere trattati.
- 4. Il Sindaco può integrare l'elenco degli oggetti all'ordine del giorno purché tali integrazioni siano notificate ai Consiglieri e pubblicate all'Albo Pretorio almeno ventiquattro ore prima della riunione del Consiglio.
- 5. Il Consiglio Comunale può deliberare su questioni che non siano state incluse nell'ordine del giorno, nel caso in cui alla seduta partecipino tutti i componenti e vi sia unanimità per l'introduzione di nuovi argomenti e l'attività istruttoria sia completa ed idonea.
- 6. Gli argomenti inclusi nell'ordine del giorno possono essere rinviati o ritirati su proposta del Sindaco previa deliberazione, a maggioranza semplice dei votanti.

Art. 41

Seduta deserta

1. Ove il numero legale non venga raggiunto entro trenta minuti dall'orario indicato nell'avviso di convocazione, il Sindaco dichiara deserta la seduta e la rinvia ad altro momento.

Art. 42

Seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale; essa avrà luogo il medesimo giorno o in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione. L'avviso spedito per la prima convocazione può prevedere anche il giorno e l'ora per la seconda convocazione.

- 2. Non possono considerarsi di seconda convocazione le sedute che hanno luogo in prosecuzione di quelle di prima convocazione, per motivi diversi da quelli previsti dal comma 1.
- 3. L'ordine del giorno di seconda convocazione non può essere integrato con nuove proposte.

Capo II – Adempimenti preliminari alle sedute

Art. 43

Iniziativa e deposito dei documenti

- 1. L'iniziativa delle proposte spetta indistintamente al Sindaco, alla Giunta comunale, nonché ai singoli Consiglieri.
- 2. Le proposte avanzate dal Sindaco e dai singoli Consiglieri, che debbono comunque rientrare nella competenza del Consiglio Comunale ed essere corredate d'idonea documentazione, vanno presentate per iscritto al Sindaco che di norma le inserisce all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile convocata successivamente alla loro presentazione.
- 3. Le proposte ed i relativi documenti sono depositati presso la Segreteria del comune, a disposizione dei consiglieri, almeno 24 ore prima della riunione del Consiglio. Il termine predetto non si applica quando il Consiglio Comunale è convocato in via d'urgenza.

Art. 44

Numero legale per la validità delle sedute

- 1. Per la validità delle sedute del Consiglio Comunale è necessaria la presenza della metà dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.
- 2. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
- 3. Qualora nel corso della seduta il Sindaco accerti, anche su richiesta di un Consigliere, la sopravvenuta mancanza del numero legale, la seduta viene sospesa sino a quando non sia presente in aula il numero di consiglieri stabilito dal presente articolo; qualora ciò non avvenga entro trenta minuti dalla sospensione, il Sindaco chiude la seduta e la rinvia ad altra data.
- 4. Sono fatti salvi i casi in cui la Legge o lo Statuto richiedano una presenza qualificata.

Art. 45

Numero legale per la validità delle deliberazioni

- 1. Nessuna deliberazione è validamente adottata dal Consiglio se non risulta approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
- 2. I Consiglieri che prima della votazione dichiarino la propria astensione, pur concorrendo a determinare la validità dell'adunanza, non si computano dal numero dei votanti.
- 3. Per le deliberazioni di nomina, che richiedono la scelta di uno o più nominativi, risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità, è eletto il più anziano di età.

4. Nei casi in cui sia prevista la nomina di rappresentanti della minoranza, o l'elezione sia prevista con voto limitato, risultano eletti i candidati designati dalla minoranza che hanno riportato il maggior numero di voti.

Capo III - Svolgimento delle sedute

Art.46

Apertura della seduta

- 1. Dopo aver accertato la presenza del numero legale, mediante appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Comunale, il Sindaco dichiara aperta la seduta e nomina gli scrutatori nelle persone di tre consiglieri, di cui almeno uno di minoranza. Gli scrutatori che nel corso della seduta, per qualsiasi motivo, si assentano, sono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati designati.
- 2. Successivamente si inizia l'esame degli oggetti iscritti all'ordine del giorno seguendo l'ordine con cui gli stessi sono iscritti nell'elenco, salvo diversa decisione del Consiglio.
- 3. Il Sindaco riferisce, se del caso, su fatti o notizie che possono interessare il Consiglio.

Art. 47

Sospensione e aggiornamento della seduta

- 1. Il Sindaco può disporre, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità, la sospensione della seduta; il Consiglio comunale può inoltre deliberare la sospensione della seduta su richiesta dei rappresentanti dei gruppi consiliari.
- 2. Ove il Consiglio non abbia, per qualsiasi causa, ultimato la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la seduta può essere aggiornata ad altra data.
- 3. L'aggiornamento della seduta viene disposto dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco o su richiesta dei Consiglieri; di esso è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, almeno ventiquattro ore prima della seduta, con le modalità di cui all'art. 38.
- 4. Le sedute di prosecuzione, disposte ai sensi del presente articolo, non sono considerate di seconda convocazione.

Art. 48

Norme generali sulla discussione

- 1. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione dell'Assessore competente per materia ovvero del Consigliere proponente.
- 2. Dopo la relazione, il Sindaco apre la discussione concedendo la parola agli Assessori che richiedano di parlare, quindi dà la parola ai Consiglieri.
- 3. Il Sindaco può autorizzare i Responsabili d'Area a svolgere relazioni tecniche in Consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare a fornire illustrazioni e chiarimenti i consulenti ed i professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione.
- 4. Qualora non vi siano richieste di intervento ovvero al termine della discussione, il Sindaco mette in votazione la proposta.

Regole per la discussione delle proposte

- 1. La discussione è diretta dal Sindaco il quale concede la parola ai singoli Consiglieri secondo l'ordine con cui questa viene richiesta.
- 2. Ha la precedenza, in ogni caso, colui che richiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.
- 3. Il Sindaco mantiene l'ordine, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, coordina e dirige l'ordinato svolgimento delle discussioni; può altresì negare la formulazione di interventi contenenti frasi sconvenienti o estranee rispetto agli affari in discussione o alle attribuzioni del consiglio.
- 4. Il Sindaco richiama all'ordine gli oratori che esorbitano dall'ambito degli argomenti oggetto d'esame e non ottemperino ai suoi inviti, e può togliere loro la parola dopo due richiami inutilmente rivolti ai medesimi.
- 5. Il Sindaco mette ai voti le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare e proclama l'esito delle votazioni.

Art. 50

Disciplina degli interventi

- I Consiglieri ed i componenti della Giunta parlano dal proprio posto, rivolgendosi sempre al Consiglio; debbono esprimersi in modo corretto e conveniente ed attenersi all'argomento in discussione.
- 2. Il Consigliere relatore, il Sindaco o l'Assessore competente per materia illustrano l'argomento in discussione per non più di quindici minuti, salvo che non sia diversamente richiesto dal Sindaco per brevi precisazioni o chiarimenti; su ciascun argomento possono quindi intervenire i singoli Consiglieri per un tempo non superiore a otto minuti ciascuno. Il relatore ha facoltà di replicare per non più di dieci minuti.
- 3. Quando si tratta di argomenti di particolare importanza, la Conferenza dei Capigruppo può prevedere, all'unanimità, deroghe alla durata degli interventi.
- 4. Nel corso di una stessa discussione può essere concessa nuovamente la parola al Consigliere solo per una questione di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto, al Sindaco e ai componenti della giunta può essere nuovamente concessa la parola per brevi precisazioni o chiarimenti che il Sindaco consideri utili allo svolgimento della discussione.
- 5. Il Consigliere che, nei termini sopra indicati, riassuma oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti.

Art. 51

Questione pregiudiziale e sospensiva

- 1. La questione pregiudiziale, con cui si propone che un dato argomento non sia discusso per ragioni di legittimità, e la questione sospensiva, con cui si propone il rinvio della discussione o della deliberazione, possono essere proposte da ciascun Consigliere prima che abbia inizio la discussione. Il Sindaco ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
- 2. Entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può cominciare o proseguire prima che il consiglio si sia pronunciato su di esse; su tali questioni, introdotte dal

- proponente per non più di cinque minuti, può parlare soltanto un oratore per gruppo e per non più di cinque minuti ciascuno.
- 3. In caso di concorso di più pregiudiziali, il Sindaco dà lettura delle richieste eventualmente pervenute e ne dispone l'immediata diffusione in copia per ciascun Consigliere, sospendendo brevemente la seduta. Il Consiglio procede comunque ad un'unica discussione con le modalità di cui al comma 2 e quindi a separate votazioni; Sindaco per l'introduzione sulla questione ha facoltà di concedere la parola, tra i vari proponenti, ad un Consigliere di minoranza e ad uno di maggioranza, sulla base delle indicazioni dei vari proponenti.
- 4. In caso di concorso di più sospensive, si procede ai sensi del comma 3, salvo che per la votazione, che ha luogo con voto unico; se la sospensiva è approvata, l'argomento è rinviato.

Presentazione degli emendamenti

- 1. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi, e possono essere proposti dal Sindaco, dai Consiglieri o dalle Commissioni Consiliari; agli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi possono proporsi sub-emendamenti.
- 2. La presentazione degli emendamenti si effettua in forma scritta almeno 24 ore prima della seduta mediante il deposito dei medesimi presso l'ufficio di Segreteria comunale; gli emendamenti che non contengono effetti sostanziali e che comunque non debbano acquisire i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, possono essere presentati per iscritto in aula, anche durante il dibattito.
- 3. Il Sindaco può presentare emendamenti senza i limiti di cui al precedente comma 2; in caso di assenza del Sindaco gli emendamenti della giunta sono presentati dal Vice Sindaco. I sub-emendamenti, non richiedenti parere tecnico-contabile, possono essere presentati per iscritto in aula anche durante il dibattito.
- 4. Il Sindaco, quando ritiene che l'emendamento abbia effetti sostanziali, lo sottopone preventivamente al parere di regolarità tecnica del Responsabile d'Area competente e al parere di regolarità contabile. Il Sindaco informa il Consiglio del parere reso; in assenza del parere, il Sindaco può disporre la sospensione della discussione.
- 5. Il Sindaco può dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate nella stessa seduta in cui sono discussi, o con altri emendamenti precedentemente approvati.

Art. 53

Discussione degli emendamenti

- 1. Su tutti gli emendamenti presentati con riferimento ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione; qualora il documento proposto non sia redatto in articoli, il Sindaco può dividerlo in sezioni omogenee per dare ordine alla discussione degli emendamenti.
- 2. Nessun Consigliere, anche se presentatore di più emendamenti, può parlare più di una volta in relazione allo stesso articolo o alla stessa sezione e per non più di cinque minuti; esaurita la discussione, il relatore e il Sindaco si pronunciano in merito agli emendamenti.
- 3. I sub-emendamenti e gli emendamenti sono votati prima della proposta cui si riferiscono, e vengono posti in votazione, nell'ordine, prima quelli soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi; il Sindaco ha facoltà di modificare l'ordine di votazione quando lo ritenga opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa.

Richiesta di votazione per parti separate

- 1. Quando il testo da votare può essere distinto in più parti, aventi ciascuna una propria completezza dispositiva, la votazione può eseguirsi per parti separate.
- 2. La votazione separata può essere chiesta prima della chiusura della votazione da ogni membro del Consiglio, sulla domanda il Consiglio delibera, senza discussione, a maggioranza assoluta dei votanti e per alzata di mano.
- 3. La votazione per parti separate non esclude che il provvedimento debba essere votato, in ogni caso, nel suo complesso.

Art. 55

Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria

- 1. Prima della chiusura della votazione può essere presentata al Consiglio, con istanza sottoscritta dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, la richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria al fine di far cadere sia gli emendamenti presentati, sia la richiesta di votazioni per parti separate.
- 2. Sulla richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria, il Sindaco concede la parola esclusivamente per dichiarazioni di voto, con le modalità di cui al successivo art. 58; successivamente la richiesta viene posta in votazione e risulta accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
- 3. In caso di accoglimento della richiesta viene posta in votazione la proposta nel testo originario, relativamente alla quale è concessa la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui al successivo art. 58.

Art. 56

Mozione d'ordine

- 1. La mozione d'ordine è il richiamo alla legge o al regolamento, ovvero il rilievo sul modo e sull'ordine con il quale si procede alla trattazione degli argomenti o alla votazione; la sua trattazione ha precedenza sulle questioni principali e ne fa sospendere la discussione.
- 2. Sulla mozione d'ordine decide il Sindaco, sentito il parere del Segretario Comunale; il Sindaco può richiedere il voto del Consiglio, dando la parola al proponente e ad un oratore contro, per non più di cinque minuti ciascuno.
- 3. Il Sindaco ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di raddoppiare il tempo a disposizione degli oratori o di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo.

Art. 57

Chiusura della discussione

- 1. La discussione è chiusa dal Sindaco quando non vi sono altri iscritti a parlare.
- 2. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto e quindi alla votazione.

Art. 58

Dichiarazioni di voto

 Dopo che il Sindaco ha chiuso la discussione, la parola può essere concessa esclusivamente per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore a cinque minuti.

- 2. Qualora un Consigliere intenda esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal Consigliere intervenuto a nome del proprio gruppo, ha facoltà di esprimere la propria dichiarazione di voto per un tempo non superiore a cinque minuti.
- 3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola sull'argomento.

Capo IV - Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni

Art. 59

Comunicazioni e commemorazioni

- 1. Il Sindaco può dare, in ogni momento della seduta, comunicazioni su argomenti estranei all'ordine del giorno che riguardino comunque il Consiglio; tali comunicazioni non danno luogo a discussione né a votazione.
- 2. I Consiglieri hanno facoltà di chiedere la parola per commemorazioni di eventi, di persone o di date di particolare rilievo e significato; a tale scopo, prima dell'inizio dei lavori, la richiesta scritta viene sottoposta al Sindaco che può concedere la parola ai richiedenti, previa sentiti i Capigruppo.

Art. 60

Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

- 1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno su argomenti che interessano la vita o aspetti socioeconomici e culturali della collettività.
- 2. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni o gli ordini del giorno, redatti in modo non definibile, scorretto e sconveniente ovvero, contrario a norme di legge, non sono oggetto di considerazione e sono respinte dal Sindaco con atto motivato.

Art. 61

Risposta alle interrogazioni

- 1. Il Consigliere che ha presentato l'interrogazione ha diritto di illustrarla al consiglio per un tempo non superiore a otto minuti.
- 2. Le risposte alle interrogazioni vengono date in Consiglio dal Sindaco o da un Assessore; esse non possono avere durata superiore a dieci minuti l'interrogante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a otto minuti, le ragioni per e quali si dichiara o no soddisfatto.
- 3. Qualora l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta solamente al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
- 4. L'assenza del'interrogante comporta la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'Interrogazione.

Art. 62

Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di illustrarla al Consiglio per un tempo non superiore a otto minuti.

- 2. Dopo le risposte fornite, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a otto minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
- 3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi; tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
- 4. Il Consigliere che non sia soddisfatto delle risposte avute in ordine ad un'interpellanza può presentare sullo stesso argomento una mozione.
- 5. L'assenza del'interpellante comporta la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'Interpellanza.

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni relative ad un medesimo argomento, o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente; intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a otto minuti.

Art. 64

Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno

- 1. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario, o da uno degli altri firmatari, per un tempo non superiore a dieci minuti.
- 2. Nella discussione, i Consiglieri e gli Assessori, possono intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno; il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
- 3. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente art. 52 e seguenti.
- 4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.
- 5. Le mozioni sono messe in votazione secondo le disposizioni del successivo Capo VI.
- 6. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche per la trattazione degli ordini del giorno.

Capo V – Pubblicità delle sedute

Art. 65

Deroghe alla pubblicità delle sedute consiliari

- 1. Di regola le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche tranne due eccezioni:
 - a) seduta segreta di pieno diritto: il pubblico è interdetto dalla sala consiliare quando si tratti di deliberare su questioni riguardanti persone, che comportino l'espressione di giudizi, valutazioni o apprezzamenti su una o più persone determinate;
 - b) seduta segreta per dichiarazione del Consiglio: qualora per ragioni di moralità, delicatezza, ordine pubblico, pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni su persone, il Consiglio ritenga opportuno discutere e deliberare senza la presenza del pubblico, adotta una deliberazione motivata intesa a statuire che la seduta debba essere segreta.

2. La circostanza della seduta segreta deve essere fatta constare espressamente nel verbale.

Art. 66

Presenze nelle sedute segrete

1. Alle sedute segrete possono assistere soltanto i componenti il Consiglio, gli Assessori ed il Segretario Comunale, oltre al personale incaricato di mansioni strettamente necessarie allo svolgimento dei lavori consiliari.

Art. 67

Comportamento del pubblico

- Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio comunale deve tenere un comportamento corretto e civile, astenendosi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai consiglieri o alle decisioni adottate dal consiglio.
- 2. Non possono in ogni caso essere esibiti cartelli, striscioni o altri messaggi riferiti a persone ed offensivi della dignità di ciascuno e che comunque possano in alcun modo distogliere il consiglio dallo svolgimento dei propri compiti.
- 3. Il Sindaco, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare l'espulsione di chi non ottempera alle disposizioni del comma 1; qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Sindaco può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.
- 4. La forza pubblica non può entrare in aula se non autorizzata dal Sindaco ed interviene solo su sua richiesta.

Capo VI – Operazioni di votazione

Art. 68

Sistemi di votazione

- 1. La votazione non può aver validamente luogo se i componenti il Consiglio non si trovano in numero legale secondo quanto stabilito dal precedente art. 44.
- 2. Di regola nelle votazioni si applicano le procedure palesi; le sole deliberazioni concernenti fatti personali o elezioni di persone si prendono a scrutinio segreto, salvo che la legge o lo Statuto non prevedano diversamente.
- 3. La seduta pubblica con votazione palese è il sistema ordinario; sono adottate in seduta pubblica e con votazione segreta, quando non previsto diversamente dalla legge o dallo Statuto, le deliberazioni relative alle nomine oltre a quelle che, pur riguardando determinate persone, non implichino apprezzamenti e giudizi sulle qualità personali degli interessati, tali da richiedere riservatezza di discussione.
- 4. Possono essere adottate in seduta segreta ma con votazione palese, le deliberazioni non concernenti questioni di persone per le quali il Consiglio abbia deciso, con deliberazione motivata, la segretezza della seduta; sono adottate in seduta segreta e con votazione segreta le deliberazioni che coinvolgono questioni concernenti persone, che implichino, cioè, apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulla capacità e, in generale, sulle qualità personali di qualunque cittadino.

Ordine delle votazioni

- 1. Per ciascun argomento in ordine al quale il Consiglio è chiamato ad esprimersi con un voto, le votazioni vengono effettuate secondo l'ordine seguente:
 - a) prima le questioni pregiudiziali, comportanti l' esclusione della discussione e del voto sull'argomento, poste ai sensi dell'art. 51;
 - b) quindi le questioni sospensive, cioè il rinvio ad altra seduta della trattazione e del voto sull'argomento, poste ai sensi dell'art. 51;
 - c) successivamente gli emendamenti volti a modificare la proposta in discussione mediante soppressioni, sostituzioni o aggiunte, presentati a norma dell'art. 52;
 - d) poi le singole parti del provvedimento proposto, qualora la votazione per parti separate venga richiesta da almeno due consiglieri;
 - e) infine il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche ed integrazioni conseguenti agli emendamenti precedentemente approvati.

Art. 70

Votazione palese

- 1. La votazione palese viene effettuata di norma per alzata di mano; può essere eseguita anche in modi diversi, purché tutti chiaramente manifesti e comunque facilmente verificabili.
- 2. La votazione palese viene effettuata per appello nominale quando è richiesta dal Sindaco o da almeno 5 Consiglieri; tale richiesta deve essere formulata dopo che la discussione sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione; a tal fine il Sindaco chiama in ordine alfabetico i Consiglieri presenti e ciascuno di essi esprime il proprio voto in tale ordine dichiarando se è favorevole o contrario alla proposta, ovvero di astenersi dalla votazione.

Art. 71

Votazione segreta

- 1. Per la votazione segreta va seguito il sistema delle schede.
- 2. Il numero delle schede deposte nell'urna deve in ogni caso corrispondere al numero dei votanti.
- 3. In caso di contestazione, ovvero di annullamento delle schede, queste debbono essere vidimate dal Sindaco, da almeno uno scrutatore e dal Segretario comunale.
- 4. La circostanza dell'effettuazione della votazione segreta e le modalità della medesima devono risultare espressamente dal verbale e non preclude ai consiglieri la possibilità di fare dichiarazioni di voto.

Art. 72

Voto limitato

1. Qualora il Consiglio comunale debba procedere alla nomina di componenti di commissioni o comitati ovvero di propri rappresentanti presso enti, aziende o istituzioni e debba essere obbligatoriamente garantita la rappresentanza delle minoranze, si segue il sistema del voto limitato.

2. A tal fine, salvo che la legge o lo Statuto non dispongano diversamente, ciascun consigliere può scrivere nella scheda un numero di nomi non superiore a quello attribuito alla maggioranza, e risultano eletti i candidati, designati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 73

Calcolo della maggioranza

- 1. Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate con la maggioranza assoluta dei votanti, e cioè un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei votanti.
- 2. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è costituita dal numero che, raddoppiato, dà il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
- 3. Qualora la votazione avvenga in forma palese, coloro che si astengono dalla votazione si computano nel numero dei consiglieri necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
- 4. Nei casi in cui la votazione venga effettuata a scrutinio segreto, le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
- 5. Sono fatte salve le norme di legge o dello Statuto che per la validità delle deliberazioni prescrivono una maggioranza qualificata.

Art. 74

Computo dei votanti

- 1. Agli effetti del calcolo della maggioranza, per il computo dei votanti:
 - a) nel caso di votazione palese: non si computano tra i votanti coloro che obbligatoriamente o volontariamente si astengono;
 - b) nel caso di scrutinio segreto: si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche, le nulle e le non leggibili, per cui il consigliere che intenda astenersi non può limitarsi a votare scheda bianca ma deve esplicitamente dichiarare prima del voto la propria astensione o comunque non riporre la propria scheda nell'urna.
- 2. Nel conteggio dei votanti viene computato il Sindaco, fatti salvi i casi previsti dalla legge

Art. 75

Proclamazione dell'esito delle votazioni

- 1. Terminate le operazioni di voto, il Sindaco con l'assistenza di tre scrutatori, nominati ad inizio di seduta, proclama il risultato della votazione.
- 2. In caso di votazione segreta il Sindaco e gli scrutatori, con l'assistenza del Segretario Comunale, esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del Consiglio in caso di contestazione.

Art. 76

Irregolarità nella votazione

1. Qualora si verifichino irregolarità nella votazione il Sindaco può, valutate le circostanze e sentiti gli scrutatori ed il segretario comunale, annullare la votazione e disporne la immediata ripetizione; in tal caso vengono ammessi alla nuova votazione esclusivamente i Consiglieri che avevano preso parte a quella annullata.

Parità di voti

1. Qualora una proposta riporti lo stesso numero di voti favorevoli e di voti contrari, la relativa votazione è inefficace e la proposta non può essere rimessa in votazione nella medesima seduta.

Art. 78

Adunanze aperte

- 1. Quando importanti motivi di interesse generale lo richiedano, il Sindaco, può indire adunanze consiliari aperte.
- 2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema dia trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
- 3. In tali particolari occasioni il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.
- 4. Il Sindaco, sentito il Consiglio, può consentire interventi anche da parte del pubblico.

Capo VII - Verbali delle sedute

Art. 79

Verbale

- 1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, degli argomenti iscritti per la trattazione che deve contenere soltanto l'oggetto i nomi di coloro che vi hanno partecipato e il riassunto degli interventi che abbiano specifica attinenza con l'argomento trattato ed il voto espresso dai Consiglieri.
- 2. I verbali del Consiglio s'intendono approvati se, decorsi cinque giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio on line, non venga avanzata, anche da parte di un solo Consigliere, motivata richiesta di rettifica che andrà inserita all'ordine del giorno della seduta successiva.
- 3. Il verbale è curato dal Segretario Comunale ed è sottoscritto dallo stesso e dal Sindaco.

TITOLO V - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 80

Struttura e forma delle deliberazioni consiliari

L'oggetto della proposta di deliberazione riporta gli argomenti in sintesi, sui quali il Consiglio
è chiamato a deliberare. L'oggetto è inserito nell'ordine del giorno della seduta consiliare. Il
Consiglio comunale è chiamato a votare sui contenuti di un documento scritto. Il documento
può essere modificato tramite emendamenti, presentati nel rispetto della modalità stabilite
dall'art 52. Gli emendamenti sono discussi ed eventualmente approvati prima del testo da
modificare. Dopo l'approvazione dell'emendamento, il testo scritto della proposta di

- deliberazione si considera modificato e pertanto il Consiglio può approvare la proposta di deliberazione così come modificata.
- 2. Ad ogni deliberazione viene assegnato un numero d'ordine progressivo per anno e vengono indicati i Consiglieri partecipanti alla votazione e l'esito della votazione, con indicazione nominativa dei consiglieri astenuti.
- 3. Le deliberazioni votate ed approvate ed i relativi allegati vengono sottoscritti, tramite utilizzo delle firme digitali, dal Sindaco e dal Segretario comunale.

Ratifica delle deliberazioni d'urgenza della giunta

- 1. Il Consiglio ratifica le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta ai sensi dell'art. 42, comma 4, del T.U.E.L., entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione.
- 2. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i provvedimenti che si rendono necessari nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

Art. 82

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni consiliari sono pubblicate, a cura del Segretario comunale, mediante affissione all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art 32 della legge 69/2009 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", salvo specifiche disposizioni di legge o di regolamento comunale.

Art. 83

Esecutività delle deliberazioni

- 1. La esecutività delle deliberazioni consiliari è disciplinata dalle vigenti disposizioni della legge statale.
- 2. In caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
- 3. I regolamenti diventano esecutivi dopo la seconda pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Art. 84

Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni

- 1. Il Consiglio, nell'esercizio del potere di autotutela, dispone l'annullamento di proprie deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti dal momento in cui sono state emanate.
- 2. Il Consiglio, nell'esercizio del medesimo potere, può altresì revocare le proprie deliberazioni che riconosca inopportune, in base ad una successiva valutazione delle ragioni o dei fatti che ne determinarono l'emanazione, eliminandone gli effetti dal momento in cui dispone la revoca.
- 3. Il Consiglio può inoltre modificare le proprie deliberazioni.
- 4. Le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni debbono recare l'espressa indicazione degli atti annullati, revocati o modificati; il Segretario comunale

appone su tali ultime deliberazioni apposita annotazione recante gli estremi dell'atto che ha disposto l'annullamento, la revoca o la modifica.

TITOLO VI - PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Art. 85

Mozione di sfiducia

- 1. La mozione di sfiducia prevista dall'art. 52 del T.U.E.L. deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e va presentata all'ufficio del Sindaco.
- 2. Il Sindaco, qualora la mozione non sia conforme alle prescrizioni di legge, la dichiara irricevibile con atto motivato da comunicarsi al primo dei firmatari; ove ricevibile, Sindaco ne trasmette subito copia a tutti i Consiglieri ed al Prefetto e provvede alla convocazione del Consiglio Comunale.
- 3. La seduta consiliare per la trattazione della mozione di sfiducia deve tenersi non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione; in tale seduta il Consiglio non può trattare altri argomenti, salvo i casi di eccezionale urgenza e gravità, che vanno trattati per primi.
- 4. Se la mozione viene approvata, con votazione effettuata per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica e si procede allo scioglimento del consiglio ai sensi di legge.
- 5. Il Sindaco informa il Prefetto della avvenuta approvazione della mozione di sfiducia.

Art. 86

Surrogazione e supplenza dei consiglieri

- 1. Qualora durante il quinquennio un seggio rimanga vacante per qualsiasi causa, il Consiglio comunale provvede ad attribuirlo al candidato che nella medesima lista del consigliere cessato dalla carica segue immediatamente l'ultimo eletto.
- 2. La deliberazione di convalida di cui al comma 1 è dichiarata immediatamente eseguibile ed il consigliere subentrante, se presente in aula, viene subito ammesso a partecipare ai lavori consiliari.
- 3. Ove la vacanza del seggio sia stata determinata dalle dimissioni di un consigliere, la seduta consiliare per la relativa surrogazione deve tenersi entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse.
- 4. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il consiglio debba provvedere, a norma dell'art. 45, comma 2, del T.U.E.L., alla temporanea sostituzione di un consigliere sospeso dalla carica.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 87

Approvazione del regolamento e successive modifiche

- 1. A norma dell'art. 38, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il presente regolamento è approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica computando il Sindaco.
- 2. Con la stessa maggioranza di cui al comma 1 il Consiglio comunale approva le modifiche alle disposizioni del regolamento medesimo ovvero un nuovo regolamento sostitutivo.

Pubblicità del regolamento

- 1. Unitamente all'avviso di convocazione della prima seduta consiliare successiva alle elezioni, diramato a norma del precedente art. 3, ai Consiglieri proclamati eletti viene consegnata una copia dello Statuto ed una copia del presente regolamento.
- 2. In occasione delle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari una copia del presente regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze, a disposizione dei Consiglieri.

Art. 89

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, allo Statuto comunale, nonché alle restanti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili.

Art. 90

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dopo la seconda pubblicazione all'Albo Pretorio on line.